





Buongiorno,

Nella tarda serata di ieri sera, dopo Conferenza Stampa, il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il nuovo DPCM per la regolamentazione delle attività produttive e commerciali e delle restrizioni conseguenti alla prevenzione del contagio, nonché al rinnovo delle disposizioni sul distanziamento sociale con relativi divieti di spostamento.

Si tratta di una proroga integrale del precedente DPCM 22 Marzo 2020, così come integrato dal Decreto del MISE del 25 marzo 2020, già oggetto delle nostre circolari 26 e 29 del 2020

Allo scopo di rifare il punto della situazione, riprendiamo nella presente Circolare quanto già esposto nelle suddette Circolari con qualche integrazione operativa

Ricordiamo che per qualche interpretazione pratica di dettaglio sull'argomento trattato, e quale indirizzo meramente interpretativo NON CONFERMATO dal Ministero dell'Interno, possono essere consultate le FAQ di Confindustria, già allegata alla nostra Circolare 29 del 2020

Dette risposte sono però da assumere come mero indirizzo di buon senso e quindi vanno lette con estrema prudenza qualora non rispecchino il contenuto letterale dei DPCM.

Cordiali saluti.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

*Dr. Sergio Mantovani*



## D.P.C.M. 1 APRILE 2020 – ATTIVITA' AUTORIZZATE ALLA PROSECUZIONE DELLA ATTIVITA' PRODUTTIVA E COMMERCIALE

Nella tarda serata di ieri (01/04/2020), il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM 1 Aprile 2020 (**Allegato 1**) che definisce la mappa delle attività industriali e commerciali **consentite, e per differenza, quelle sospese nel periodo che va dal 4 Aprile 2020 al 13 Aprile 2020 compresi.**

Il nuovo DPCM è di fatto e molto semplicemente una proroga dei precedenti DPCM combinati tra loro (8, 9, 11 e 22 Marzo 2020), con una definizione anche tabellare delle attività autorizzate (commercio ingrosso e industriali e servizi terziario) che riproduce totalmente quella pubblicata con Decreto del MISE del 25 Marzo 2020.

### Si riassumono di seguito gli ambiti applicativi dei precedenti DPCM

Il DPCM 22 marzo 2020 si è occupato solo di attività diverse dal commercio al dettaglio e dai pubblici esercizi per i quali rimangono in vigore le disposizioni dei DPCM 8, 9 e 11 Marzo 2020 che si riportano di seguito E CHE RIMANGONO COMUNQUE VALIDE SINO AL 13 APRILE 2020 compreso.

#### COMMERCIO AL DETTAGLIO E PUBBLICI ESERCIZI

a) ≡

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

---



Allegato 1

### COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati  
 Supermercati  
 Discount di alimentari  
 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  
 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  
 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  
 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)  
 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  
 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)  
 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  
 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  
 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  
 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  
 Farmacie  
 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica  
 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  
 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale  
 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  
 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  
 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  
 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet  
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione  
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono  
 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

---

- b) Rimangono chiusi parrucchieri, barbieri ed estetisti ma rimangono aperte le seguenti attività:

#### Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
 Attività delle lavanderie industriali  
 Altre lavanderie, tintorie  
 Servizi di pompe funebri e attività connesse

---

- c) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono consentiti i servizi di mensa Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

#### ALTRE ATTIVITA' CHE HANNO RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Rimangono inoltre in essere i divieti per le attività previste dall'Ordinanza del Ministero della salute del 20 Marzo 2020 che qui di seguito si riportano:

sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che



**possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;**

**Per quanto riguarda invece le attività di commercio all'ingrosso e di produzione, artigianali e del terziario vale quanto disposto dal DPCM 22 Marzo 2020 e dal DM MISE 25 MARZO 2020**

Il significato di tali provvedimenti è che **ogni attività commerciale all'ingrosso, artigianale, industriale e di terziario non espressamente compresa tra quelle autorizzate devono rimanere irrimediabilmente chiuse e non operative, fatta eccezione per qualche ulteriore deroga illustrata nel prosieguo**

Sono **consentite le attività degli studi professionali** con le accortezze e la cautele già definite nei precedenti DPCM già oggetto di nostre circolari

In ordine alle attività produttive e professionali si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni, si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

**SI RIPRODUCE DI SEGUITO LA TABELLA ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO DEL MISE 25 MARZO 2020 CHE INDICA LE ATTIVITA'/FILIERE AUTORIZZATE**



ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie



38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) <sup>1</sup>
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center <sup>2</sup>
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese <sup>3</sup>
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria



85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

## NOTE

<sup>1</sup> Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

<sup>2</sup> Limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.

<sup>3</sup> Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

### Come interpretare le tabelle: (ESEMPI)

- indicazione di DUE cifre: tutti i codici ATECO che iniziano con quelle due cifre sono compresi;
- indicazione di TRE cifre: tutti i codici ATECO che iniziano con quelle tre cifre sono compresi;
- indicazione di QUATTRO cifre: tutti i codici ATECO che iniziano con quelle quattro cifre sono compresi;

In caso di dubbio si consiglia di consultare: <https://www.codiceateco.it/> dal quale emerge molto chiaramente la forma scalare della struttura ATECO.

Si raccomanda di leggere attentamente anche le avvertenze finali poste in calce alla Tabella di cui sopra.

### **Vanno osservate le seguenti avvertenze per la interpretazione dei riferimenti ai codici Ateco elencati nella Tabella:**

Un primo aspetto potrebbe essere l'incongruenza del codice dichiarato; sul punto Confindustria afferma che, qualora vi fosse una divergenza tra quanto dichiarato al





Registro imprese e quanto comunicato all' Agenzia delle entrate nelle variazioni Iva, **dovrebbe prevalere quanto indicato in visura**; Confindustria quindi privilegia una interpretazione formale, affermando che può svolgere la propria attività l'impresa che ha correttamente comunicato il codice Ateco tra i propri codici attività.

Altro aspetto riguarda la possibilità che l'impresa svolga diverse attività e solo alcune di queste corrispondano a codici tributo ammessi; a ben vedere il decreto fa sempre riferimento alle "attività", **quindi ogni soggetto dovrebbe poter operare con riferimento però solo all'attività permessa, anche se questa fosse secondaria.**

Così si esprime il Governo nelle faq pubblicate sul proprio e allo stesso modo si esprime anche Confindustria. **In tali casi occorre essere tuttavia estremamente prudenti.**

In tema di attività esercitabili Confindustria rimarca come la possibilità di operare riguardi solo i soggetti **che svolgono in via ordinaria e non occasionale una delle attività ritenute essenziali**; non importa se tale attività sia prevalente o secondaria ma deve essere un'attività svolta in modo continuativo.

Sul punto Confindustria osserva che l'attività non presente nell'allegato deve essere sospesa, **a meno che non si tratti di un'attività "integrata" con quella ammessa**, ossia svolta all'interno di una stessa unità produttiva e che concorre, quindi, al medesimo processo produttivo. In questi casi, le attività sono inscindibili e l'intera sequenza produttiva è considerata come una sola attività. Sarà quindi necessario darne comunicazione al Prefetto, così come più innanzi indicato.

In caso di prosecuzione dell'attività si raccomanda di seguire le avvertenze e le cautele identificate nel Protocollo Governo Sindacati ed Imprese del 14 Marzo (ALLEGATO ALLA NOSTRA CIRCOLARE N.22 del 2020)

**In conformità con quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera d) del DPCM 22 Marzo 2020 (confermato dal DPCM 1 Aprile 2020) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate ai sensi della nuova Tabella del MISE, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali**



**Tale prosecuzione è consentita previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva**, nella quale sono indicate specificamente le imprese e/o i codici Ateco delle filiere e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. **Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa purchè corrispondente all'attività effettivamente esercitata.**

**Trattandosi di proroga del DPCM 22 Marzo 2020, si deve ritenere che le comunicazioni di prosecuzione comunicate alla Prefettura in vigenza del precedente DPCM conservino la loro piena efficacia (anche se su questo punto si attendono conferme dal Ministero dell'Interno e dalle Prefetture)**

Su tale argomento valga quanto segue:

- a) **Viene allegato alla presente circolare un fac simile di comunicazione alla Prefettura (con i dati di quella di Mantova) per la prosecuzione della attività con dimostrazione di far parte di filiera di attività autorizzata; (ALLEGATO 2); detta comunicazione deve essere inviata via pec2pec all'indirizzo della Prefettura competente in relazione alla Provincia di ubicazione dell'attività produttiva da proseguire**
- b) **Le argomentazioni dovranno essere precise e dettagliate e la prosecuzione dell'attività dovrà essere limitata ai prodotti o cicli produttivi esclusivamente connessi alla filiera dichiarata, sospendendo tutte le altre attività non rientranti nella filiera stessa**
- c) **Il controllo della veridicità di quanto asserito sarà effettuato anche con la collaborazione delle Organizzazioni Sindacali presenti sul territorio**
- d) **Le attività produttive che sarebbero sospese in quanto non incluse nella nuova Tabella del MISE possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;**
- e) **sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni**



culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

- f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

**SI RIBADISCE LA NECESSITA' DI USARE LA MASSIMA PRUDENZA NELLE VALUTAZIONE CHE DEVONO PORTARE ALLA DECISIONE DI PROSEGUIRE L'ATTIVITA' E NELLA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA PRASSI DA SCEGLIERE ONDE EVITARE CONSEGUENZE ANCHE DI NATURA PENALE.**

Gli ulteriori aggiornamenti verranno comunicati con successive circolari nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Cordiali saluti.

**p. Studio Mantovani & Associati s.s.**  
*Dr. Sergio Mantovani*